




Città di Amalfi



Comune di Amalfi
Settore Urbanistica e Demanio

Prot. gen. 574 del 11.01.2019
Reg. Gen. Ord. N. 02

Ordinanza n.02/U.D./2019

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI

* * * * *

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Settore Urbanistica e Demanio

Preso atto della relazione di sopralluogo del settore Urbanistica e Demanio del comune di Amalfi prot. n. 16686 del 03/12/2018, relativa al sopralluogo effettuato in data 18/09/2018, dall'arch. Antonio Costabile, e dall'arch. Ilaria Giacalone, unitamente al Maresciallo Capo Domingo Petrocelli del Comando dei Carabinieri di Amalfi, presso il fabbricato sito in Amalfi alla via G. Afeltra (già Supportico dei Ferrari) individuato in Catasto fabbricati alla partita n. 9, foglio n. 8 mappali nn. 374, 377 e 378 (graffati), di proprietà della sig.ra AFELTRA MADDALENA nata a Milano il 28/05/1947 ed ivi residente alla via Manzoni n. 42;

preso atto che dal sopralluogo effettuato sugli immobili ubicati al piano secondo, terzo, quarto e quinto del più ampio complesso edilizio ad uso residenziale si è accertata l'esecuzione abusiva delle seguenti opere:

1. realizzazione in totale difformità planimetrica ed altimetrica (planimetria, prospetti e sezioni) all'autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti di Napoli del 30/06/1959 con prot. n. 5886 e in assenza di un valido titolo edilizio dell'intero immobile posto al 4° piano, costituito da un appartamento con ambienti ad altezza interna uniforme di cm 285 circa, composto da un corpo di fabbrica in muratura il cui fronte principale di dimensioni cm 700 x 620 circa, prospiciente un'ampia terrazza praticabile a copertura del piano sottostante, con accesso dal vano scala interno in prolungamento della scala sottostante, di complessivi vani 5 ad uso residenziale identificato in catasto fabbricati al foglio 8 mappale 377 sub 10 (graffato con mappale 378 sub 5);
2. realizzazione in totale difformità planimetrica ed altimetrica (planimetria, prospetti e sezioni) all'autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti di Napoli del 30/06/1959 con prot. n. 5886 e in assenza di un valido titolo edilizio dell'immobile ubicato al 5 piano costituito da una copertura piana ad uso lastrico non praticabile sulla porzione di fabbricato prospiciente la terrazza sottostante (lato est) e da una parte a terrazzo praticabile pavimentato di circa mq 26,00, delimitato da ringhiere ed inferriate perimetrali ricadenti sulla porzione di fabbricato retrostante (lato ovest) con accesso mediante scaletta esterna in ferro;
3. realizzazione di una scaletta in ferro per accesso a parte del terrazzo praticabile di dimensioni 0,60 m. circa di larghezza e di m. 4,00 circa di lunghezza;
4. trasformazione di parte del lastrico solare a terrazza praticabile e pavimentata di circa 26,00 mq.;
5. apposizione di ringhiere ed inferriate perimetrali al terrazzo di copertura del quinto piano;
6. modifica dei prospetti con diversa distribuzione delle aperture dei vani finestra/balconi.

ritenuto che le suddette opere sono state realizzate in totale difformità dalla suddetta autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti di Napoli ed in assenza di titolo edilizio;

accertato che i responsabili degli abusi sono i sigg.:

AFELTRA MADDALENA nata a Milano il 28/05/1947 ed ivi residente alla via Manzoni n. 42 ,
ritenuto che le opere realizzate sono qualificabili quali “interventi di nuova costruzione”, come definito dall’art.3, comma 1, lett.e) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m. e i., comportanti trasformazione fisica e permanente del territorio;
visti gli atti d’ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l’edificazione nella area interessata dai lavori in parola;
ritenuto altresì che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi preesistente;
vista la Legge Regionale n. 35/87 e successive modifiche ed integrazioni, Piano Urbanistico Territoriale per la Penisola “Sorrentino – Amalfitana”;
visto il D.M. del 22.11.1955 con cui l’intero territorio del Comune di Amalfi è stato dichiarato “di notevole interesse pubblico”, sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi delle legge 29.6.1939 n. 1497;
viste le leggi regionali n.54 del 29.05.1980, n.65 del 01.09.1981 e n.10 del 23.02.1982 e s.m. e i., con cui sono state sub - delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di beni ambientali previste dall’ art. 82, comma II, lettera b), d) e f) del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
vista la Legge regionale n.16 del 22.12.2004;
vista la Legge regionale n. 19/01 e s.m. e i., nonché il relativo Regolamento di attuazione;
visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ss. mm. e ii.;
visto il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm e ii.;
viste le norme di salvaguardia per il Parco Regionale dei Monti Lattari;
visto la legge 394/91;
visto l’art. 31 del DPR 380/2001;
visto il regolamento regionale in materia di repressione degli abusi edilizi e d’esercizio dei poteri d’intervento sostitutivo, approvato dalla Giunta Regionale il 25.07.2003, con deliberazione n. 2397;
verificata la documentazione agli atti dell’ufficio ed i titoli edilizi inerenti l’immobile oggetto dell’accertamento;
attesa la necessità di disporre per il ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione delle opere realizzate abusivamente:
visto l’art. 107 del T.U.E.L. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
visto il T.U.E.L. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi,

ORDINA ed INGIUNGE

ai soggetti di seguito elencati:

sig.ra AFELTRA MADDALENA nata a Milano il 28/05/1947 ed ivi residente alla via Manzoni n. 42 in qualità di proprietaria degli immobili;
ai sensi dell’art. n.31 del D.P.R. n.380/01 e dell’art. n. 167 D.Lgs.42/2004, ferma ed impregiudicata l’azione penale prevista dall’art. 44 del DPR 380/001 e, s.m.i., di procedere alla demolizione delle opere, in premessa individuate e descritte e ripristinare, per i motivi sopra espressi, lo stato dei luoghi quo ante, a propria cura e spese, **entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente**, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza, il bene, l’area di sedime nonché quella necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno gratuitamente acquisite al patrimonio disponibile del Comune ai sensi e con le prescrizioni di cui all’art. n. 31 del DPR n° 380/01 e ss.mm. e ii.

AVVERTE

- che in caso di mancata osservanza della realizzazione degli interventi di demolizione e ripristino, e salva l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, si provvederà ex officio alla loro esecuzione con oneri che saranno addebitati al responsabile dell'abuso, in virtù dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con DPR n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii.;
- che il presente provvedimento ha l'effetto di comportare l'immediata interruzione di eventuali opere in corso nonché il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi;
- che in caso di mancata osservanza del divieto di prosecuzione dei lavori il fatto sarà segnalato all'autorità giudiziaria per il provvedimento di cui all'articolo 44, comma 1, lett. b) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con DPR n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii.;
- che l'alienazione delle aree per atti inter vivos che intervenga dopo la trascrizione del presente provvedimento nei registri immobiliari, oltre ad essere nulla di pieno diritto, comporterà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con DPR n. 380 del 06.06.2001, l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 a carico degli ufficiali roganti;
- che in caso di mancata effettuazione degli interventi di rimozione delle opere abusive l'immobile interessato, l'area di sedime unitamente all'area individuata in premessa descritta, sarà acquisita di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune;
- che in caso di acquisizione gratuita di cui al punto precedente l'opera acquisita sarà demolita a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
- che ai sensi del comma 4/bis dell'art. n. 31 del D.P.R. n. 380/2001, constatata l'inottemperanza sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti;
- che ai sensi dell'art. n. 43 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii., come modificato dal D. Lgs. n. 301 del 27 dicembre 2002, decorso infruttuosamente il termine suindicato, si procederà alla riscossione, in forma coatta, della somma dovuta mediante iscrizione a ruolo con le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia;
- che nel caso in cui le opere fossero sottoposte a sequestro, prima di procedere alla demolizione nei termini assegnati, occorrerà richiedere il dissequestro alla competente Autorità Giudiziaria avendo cura di comunicarlo contestualmente a questo Ente;
- che il semplice accertamento dell'inottemperanza costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari;
- che ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. ii., il Responsabile del Procedimento è lo scrivente arch. Giuseppe Caso, in qualità di Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica Urbanistica e Demanio del Comune di Amalfi;
- che ai sensi della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Salerno entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Salerno;

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;

Alla Soprintendenza B.A.P. di Salerno e Avellino;

Al Parco Regionale dei Monti Lattari;

Al Genio Civile sezione provinciale di Salerno;

Al Comando della Polizia Municipale di Amalfi;

Al Comando dei Carabinieri di Amalfi;

Al Segretario Comunale per le incombenze ai sensi dell'art. n. 31 del DPR n. 380/2001.

All'Ufficio Messi Notificatori per la notifica agli interessati del presente provvedimento.

La Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza, di verificare il corretto adempimento delle sue disposizioni e di segnalare all'ufficio l'avvenuta o meno ottemperanza.

Amalfi, 11.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Urbanistica e Demanio

arch. Giuseppe CASO

